

PANORAMICA AUTORITÀ DI CONTROLLO E SICUREZZA OIL & GAS IN EUROPA – DETTAGLIO

OLANDA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	<p>State Supervision of Mines (SSM), Fondato nel 1810. Fa parte del MEA (Ministry of Economic Affairs). Impiega circa 60 persone sotto la guida dell'Ispettore Generale del settore minerario.</p> <p>Compiti principali: 1. Vigilare sulla conformità alla legge e alle norme di sicurezza e ambientali delle attività di ricerca ed estrazione mineraria, di stoccaggio e trasporto gas e della geotermia e sull'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse minerarie; 2. Fare raccomandazioni al ministero degli affari economici sulle materie di competenza; 3. Fornire pareri indipendenti su proposte politico-legislative in materia; 4. Informare i membri del Governo e gli organi politici sulle norme vigenti a livello internazionale e sui loro sviluppi. Non ha potere di approvazione.</p> <p>La struttura e il funzionamento dell'SSM si basano su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiara definizione di ruoli e competenze (senza interferenze con il processo politico) • programmazione quinquennale e pianificazione annuale, rapporto di verifica annuale • organizzazione flessibile, revisione annuale della dimensione dei dipartimenti, attenzione alla continuità • dotazione di risorse umane, competenze ed <i>expertise</i> sufficienti per assicurare l'indipendenza • uso di servizi specialistici forniti da esperti di settore del Ministero o di altri enti (es. Comitato Tecnico per il monitoraggio sismico) • collaborazione internazionale (EU, NSOAF, IRF) e con gli altri organi ispettivi nazionali <p>Il budget annuale è finanziato interamente dal MEA, senza recupero dei costi attraverso oneri.</p>
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>L' SSM è sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Economici (MEA), che è l'Autorità competente in materia di licenze e permessi con ampi poteri. Il MEA detiene anche la vigilanza e controllo sul settore, che esercita attraverso l'SSM, ente posizionato al più elevato livello gerarchico del MEA su linee di responsabilità diverse per garantire una effettiva divisione di ruoli fra politica e supervisione. L'SSM lavora anche per i Ministeri del Lavoro e Affari Sociali (per le leggi sul lavoro); dell'Ambiente e Pianificazione territoriale (per la legislazione ambientale); della Salute e Welfare (per la normativa di salute e sicurezza). Esiste un elevato grado di interazione fra l'SSM e i Ministeri, in particolare il MEA. A questo fine l'SSM predispone una Programmazione Strategica quinquennale che viene presentata e commentata pubblicamente dai Ministeri competenti. Da essa l'SSM estrapola un Piano di Lavoro annuale. Alla fine di ogni anno l'SSM stila il Rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi. Tali documenti vengono presentati ai ministeri competenti e poi, nella versione finale, dal MEA al Parlamento. L'ente competente in materia fiscale è l'Ufficio delle Imposte che fa capo al Ministero delle Finanze. Il regime fiscale è basato sul profit sharing al 50% e sul pagamento di un affitto per i terreni. L'indipendenza dell'SSM è garantita dalla divisione dei ruoli e dal quadro regolamentare. I Ministeri (Affari Economici, Lavoro e Affari sociali e Ambiente) sono responsabili delle rispettive legislazioni e normative e per le politiche e la loro attuazione e supervisione. L'SSM opera entro i limiti di tali responsabilità ministeriali in maniera autonoma e decide l'oggetto e i temi della supervisione, le misure, gli interventi, le raccomandazioni.</p>
POTERI	<p>L'SMM è responsabile della vigilanza sull'attuazione delle norme della legge mineraria e regolamentazione derivante e fornisce pareri indipendenti sulle proposte normative formulate dai Ministeri competenti, in merito all'applicabilità, fattibilità, rischio di elusione o frode etc. Non ha poteri autorizzativi. Ha potere di investigazione e di intervento entro la struttura definita da ogni Ministero competente. L'intervento formale può andare dall'emanazione di note di avvertimento, all'imposizione di aggravii o di sanzioni amministrative, fino al fermo dell'attività. Il processo di verifica e controllo si sviluppa in queste fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta informazioni (ispezioni/audit, investigazioni, monitoraggio, istanze, documentazione obbligatoria, rapporti) 2. Valutazione (controllo di conformità alla legge in caso di norme prescrittive; supporto all'ottimizzazione del sistema HSE in caso di norme per obiettivi) 3. Intervento (step formali, es. avvertimenti, sanzioni, stop attività, etc; step informali, es. assistenza, supporto, <i>task-force</i> comuni, convegni, etc.)

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

CONTROLLI	<p>L'SSM vigila su tutte le attività connesse con la ricerca ed estrazione dei minerali, stoccaggio e trasporto e la geotermia, assicurando la conformità delle attività alla regolamentazione applicabile e focalizzandosi sugli aspetti di salute, sicurezza e ambiente, movimenti del sottosuolo, ottimizzazione delle attività estrattive. Controlla l'applicazione di diverse leggi, fra cui legge mineraria, legge ambientale, legge sulla protezione del mare, del suolo, del rumore, della qualità dell'aria, delle acque superficiali, etc.</p> <p>L'SMM ha autonomia nel definire i propri metodi di supervisione e controllo, gli argomenti e l'impiego delle risorse per gli obiettivi definiti.</p> <p>Scala del controllo: 150 infrastrutture fisse offshore e 600 siti minerari onshore; 2500 km di linee offshore ad alta pressione (75 bar) e 1500 km di linee onshore; ca. 10 MODU's e 5 drilling rig onshore. Per tutti gli impianti minerari e le linee offshore è richiesta la verifica di un terzo indipendente su design, fabbricazione e installazione, etc.</p> <p>Oil spill response: l'SSM è coinvolto come membro del team interdipartimentale governativo, in caso di incidente grave in cui è coinvolto un impianto offshore. Il coordinamento spetta a 'RWS Mare del Nord' un'agenzia del Ministero dei trasporti e delle risorse idriche in collegamento con la Guardia Costiera olandese. La struttura del coordinamento è incorporata nel 'Piano d'intervento per il Mare del Nord'. Ogni operatore deve presentare un 'Piano di emergenza per gli sversamenti a mare'. Gli operatori offshore attivi sulla piattaforma continentale olandese sono membri dell'<i>Operators Co-operative Emergency Services (OCES)</i> e dell'<i>Offshore Spill Response (OSR)</i> con sede in Regno Unito.</p>
NOTE	<p>Esiste una separazione di ruoli fra licencing e vigilanza. Pur essendo l'SSM un organo del Ministero degli Affari Economici, che è l'autorità di licencing, l'indipendenza dell'SSM è garantita dal quadro regolamentare e dall'organizzazione delle strutture. L'autonomia dell'SSM non implica mancanza di interazione con gli altri organi. L'SSM opera nel quadro di riferimento definito dai Ministeri competenti e questi consultano l'SSM per le scelte politiche o regolamentative sulle materie di sua competenza.</p>
REGNO UNITO	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	<p>Health and Safety Executive (HSE) Energy Division (ED). HSE è competente per il settore energetico dagli anni '70. Prima di allora la sicurezza e il controllo in materia di energia erano demandati al Ministero dell'Energia. HSE è un'agenzia governativa non-ministeriale che riporta ad un consiglio di amministrazione ed ha un amministratore delegato nominato dal Consiglio di Stato. È patrocinata Ministero del Lavoro. L'Offshore Safety Division (OSD) assieme alla Divisione Trasporto e Stoccaggio Gas, entrambi parte dell'HSE-ED, sono competenti per la sicurezza nei rispettivi ambiti. L'HSE-ED assieme alla Divisione chimica ed esplosivi impiega circa 500 persone (che fanno capo all'Hazardous Installation Directorate - HID) di cui circa 120 per l'Offshore.</p> <p>L'HSE-ED-Offshore è responsabile della regolamentazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle attività nel settore petrolifero offshore e della sua applicazione a livello nazionale. Particolare attenzione è rivolta alle regole e alle attività grandi rischi che costituiscono la priorità dell'HSE. Per queste ultime l'HSE ha potere di accettazione. La legislazione è per obiettivi più che prescrittiva.</p> <p>Compiti principali dell'HSE: 1. Valutazione dei <i>safety case</i>, 2. Verifica, 3. Ispezione, 4. Investigazione, 5. Controllo dell'applicazione delle norme. Inoltre: predisposizione di indirizzi e linee-guida, partecipazione a studi e ricerche, supporto alla definizione di standard, stakeholder engagement, supporto agli operatori.</p> <p>HSE non ha poteri autorizzativi, ma deve essere informato prima dell'inizio delle operazioni di pozzo e può dare prescrizioni da attuare prima dell'inizio attività. HSE è membro dell'Oil Spill Prevention and Response Advisory Group (OSPRAG), collabora con altri organismi regolatori e gruppi internazionali come l'International Regulators' Forum (IRF), il North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF), l'EUCOAG, e con altre autorità inglesi come DECC, MCA etc. All'interno dell'HSE si è costituito, dopo l'incidente di Macondo, il gruppo di lavoro Deepwater Horizon Incident Review Group (DHIRG) che si occupa di valutare le implicazioni di questo tipo di incidenti per la regolamentazione e per lo Stato.</p> <p>HSE è finanziato dal Ministero del Lavoro entro i limiti stabiliti dalla legge. È previsto anche uno schema di rimborsi per attività. Il costo della Divisione Offshore è sostenuto in buona parte dall'industria upstream attraverso una tariffazione oraria per determinate attività.</p>

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>HSE è responsabile per la regolamentazione, la vigilanza e la valutazione dell'integrità e sicurezza degli impianti offshore in UK attraverso la divisione ED-Offshore e in linea con l'Offshore Safety Case Regulations (OSCR). Il Ministero dell'Energia - DECC (Department of Energy and Climate Change) - è l'autorità competente in materia di licenze e per l'esplorazione e produzione di idrocarburi, è responsabile per la regolamentazione in materia ambientale e per il controllo dell'applicazione delle norme ambientali all'attività E&P offshore dalla sismica all'abbandono (sull'onshore per la parte ambientale è competente l'agenzia dell'ambiente e le autorità locali). È competenza del DECC l'approvazione del Piano di emergenza antinquinamento da petrolio. HSE collabora in modo stretto con il DECC per accertare l'applicazione delle regole, la condivisione e il monitoraggio in materia di ambiente e sicurezza. Lavora inoltre con la guardia costiera - MCA (Maritime and Coastguard Agency) per l'applicazione delle regole di sicurezza e le indagini sugli incidenti, sulla base di un accordo di collaborazione che mira a migliorare l'efficienza degli interventi evitando sovrapposizioni e duplicazioni. HSE è supportato da un comitato consultivo tripartito, l'Offshore Industry Advisory Committee (OIAC), composto da rappresentanti dei lavoratori, delle imprese, dei sindacati, delle associazioni di categoria e di altri enti governativi, che fornisce un contributo importante ai piani di sicurezza offshore e al dibattito sulla sicurezza. L'ente competente per le entrate fiscali petrolifere è l'Agenzia per le Entrate, che risponde al Parlamento attraverso il Tesoro. Il regime fiscale è basato sull'imposta sui profitti dei giacimenti (PRT - Petroleum Revenue Tax).</p>
POTERI	<p>La regolamentazione degli impianti offshore nell'industria mineraria richiede che ogni impianto abbia un piano di sicurezza (safety case) valutato ed accettato per iscritto dall'HSE prima di poter iniziare l'attività. Per questa funzione l'HSE ha potere di accettazione. Ha inoltre la responsabilità di vigilare sull'applicazione effettiva del piano accettato. Per il resto l'HSE-Offshore come ispettorato governativo ha ampio potere ispettivo e di vigilanza. Gli ispettori hanno il potere di imporre l'applicazione delle norme di salute e sicurezza, di svolgere indagini su incidenti e situazioni di rischio, di fare ispezioni sull'integrità degli impianti e sulla adeguatezza del personale nelle strutture offshore. Assicurano inoltre che le informazioni sugli eventi rilevanti vengano diffuse per migliorare il grado di conoscenza dell'industria nel suo complesso e ridurre il rischio che gli incidenti si verificano o si ripetano.</p> <p>L'HSE riceve le notifiche per le operazioni di pozzo prima del loro avvio, assieme alla documentazione sul sistema di controllo ambientale e di sicurezza del pozzo, verificato da un soggetto indipendente e competente. L'HSE può imporre modifiche e prescrizioni prima dell'avvio delle operazioni. Riceve inoltre un rapporto periodico sulle attività di pozzo. Gli operatori/proprietari devono riportare prontamente all'HSE gli incidenti e le situazioni di pericolo grave.</p>
CONTROLLI	<p>Gli ispettori HSE sono responsabili di verificare l'applicazione della legge, nello specifico, per l'attività offshore, delle norme specifiche per gli impianti offshore e la conformità dei piani di sicurezza degli impianti. Il piano di sicurezza deve dimostrare che l'operatore/proprietario abbia adottato un sistema di gestione adeguato alla normativa, con un approccio sistematico e strutturato alla gestione dei rischi in particolare di quelli che possono causare incidenti gravi. Deve dimostrare inoltre che vi siano capacità e mezzi per rispondere agli incidenti gravi, che vi sia controllo e intervento sull'integrità degli impianti e che vi sia un piano di risposta alle emergenze adeguato ed efficiente. Il piano deve avere il supporto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le parti degli impianti critiche per la sicurezza e le operazioni di pozzo devono essere verificate da un soggetto indipendente prima dell'avvio.</p> <p>Nello svolgimento di queste attività l'HSE applica le proprie procedure di controllo e si avvale della collaborazione di gruppi di specialisti e tecnici.</p> <p>I controlli includono impianti fissi e mobili di produzione, impianti non-produttivi come MODU's, FSU's, e altri, in funzione della loro esposizione ai grandi rischi per un totale di circa 290 impianti di superficie e di circa altri 25 impianti di perforazione all'anno nel settore in UK.</p> <p>Oil spill response: L'attuazione di misure di emergenza per minimizzare l'impatto degli incidenti inquinanti è responsabilità dell'operatore, delle squadre di emergenza esterne eventualmente ingaggiate e, per l'offshore, della Guardia Costiera - Maritime and Coastguard Agency (MCA) del Ministero dei Trasporti. MCA è responsabile del dispiego di tutte le misure necessarie per contrastare l'inquinamento. Il potere finale di intervento spetta al Rappresentante dei Ministri dell'Energia e dei Trasporti una figura creata per le emergenze in mare con poteri che superano ogni altra autorità nell'interesse pubblico.</p>
NOTE	<p>Esiste una separazione fra autorità di vigilanza e controllo (HSE) e autorità di competente in materia di permessi e autorizzazioni (DEEC), tuttavia non per la materia ambientale nell'offshore su cui il DECC esercita la vigilanza ed ha potere autorizzativo. Per l'onshore la competenza ambientale è invece dell'agenzia per l'ambiente.</p>

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

NORVEGIA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	<p>Petroleum Safety Authority (PSA). PSA è un' autorità governativa indipendente con responsabilità per la regolamentazione e vigilanza in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e risposta alle emergenze nell'industria petrolifera. Creata nel gennaio 2004, ha poco più di 170 dipendenti. In precedenza le attività della PSA erano sotto la responsabilità del Norwegian Petroleum Directorate (NPD), che è parte del Ministero del Petrolio (MPE). La separazione e il passaggio delle competenze sono avvenuti di recente per decisione del Governo, che ha voluto assoggettare tali materie ad un organismo indipendente, posto sotto il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. La PSA stabilisce le regole di dettaglio in materia di sicurezza e vigila al fine di assicurare che gli operatori del settore mantengano e applichino standard elevati.</p> <p>Compiti principali: 1. Assicurare attraverso propri audit e in collaborazione con gli altri enti competenti in materia di HSE che l'industria e le attività petrolifere siano regolate e controllate in maniera opportuna; 2. Fornire informazioni e pareri agli operatori del settore, stabilire adeguati rapporti di collaborazione a livello nazionale e internazionale con altri enti regolatori in tema di HSE, contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza in materia di HSE nella società in generale; 3. Fornire pareri e input al Ministero sulle materie di competenza e supportare il Ministero su richiesta.</p> <p>La PSA non ha un ruolo autorizzativo, ma consultivo e di polizia mineraria ai fini dell'applicazione delle regole. Può stabilire per talune attività la necessità di richiedere il proprio consenso prima dell'inizio. Può limitare, attraverso provvedimenti amministrativi, il consenso dato a specifiche fasi di un progetto.</p> <p>La regolamentazione HSE si divide in: a) regole di salute, sicurezza e ambiente per l'offshore e gli impianti a terra (di competenza della PSA, dell'Agenzia per l'Ambiente e dell'Autorità per la Salute); b) regole per l'ambiente di lavoro (predisposte dal Ministero del Lavoro ed applicate dall'Ispettorato del Lavoro e dalla PSA, per le rispettive competenze). Il budget della PSA è coperto per il 45% dalle società petrolifere, attraverso un sistema di rimborso a tariffa stabilito dal governo.</p>
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>L'autorità competente per i permessi e le licenze è il Ministero del Petrolio e dell'Energia (MPE). L'MPE conferisce le licenze esplorative, approva i piani di sviluppo, le nomine degli operatori, l'estensione delle licenze. Le concessioni di coltivazione sono conferite formalmente dal Governo (Re in Consiglio) e firmate dal MPE. L'MPE approva la VIA che è necessaria per l'approvazione dei piani di sviluppo, per gli impianti e per le infrastrutture ed è soggetta ad una procedura di consultazione pubblica (3 mesi). La PSA viene informata quando un programma di esplorazione inizia o quando un piano di sviluppo viene sottoposto al Ministero. La documentazione viene messa a disposizione della PSA che può stabilire le attività per cui ritiene necessario il proprio consenso. PSA, l'Agenzia per l'Ambiente e l'Ispettorato del Lavoro monitorano lo svolgimento delle attività in fase di esecuzione, per le rispettive competenze. Il rapporto di collaborazione fra PSA ed altri organi è molto stretto, in particolare con il Direttorato del Petrolio (NPD). NPD è l'organo del Ministero che ha l'obiettivo di ottenere il massimo valore dalle estrazioni petrolifere e di gas attraverso una gestione prudente ed efficiente delle risorse, compatibile con la salvaguardia ambientale, la salute e la sicurezza e con un'adeguata preparazione a gestire le emergenze. L'NPD definisce il quadro regolamentare e ha potere decisionale sulle materie delegate. È responsabile di riscuotere e controllare le entrate fiscali dall'industria petrolifera.</p> <p>Lo Stato partecipa direttamente all'attività petrolifera attraverso una società di Stato al 100%, Petoro, che acquisisce titolarità nelle concessioni, negli impianti e nelle infrastrutture di trasporto, gestisce il portafoglio dello Stato nel settore petrolifero e trasferisce gli introiti in un fondo pensione pubblico. Le società petrolifere pagano allo Stato un'imposta speciale sui profitti che è pari al 51% (oltre la normale imposta sul reddito).</p>
POTERI	<p>La PSA ha potere di regolamentazione e vigilanza sulle attività petrolifere continentali e offshore, sugli impianti e infrastrutture di trasporto connessi ed ha come obiettivo la sicurezza tecnica e operativa, la preparazione a gestire le emergenze e l'adeguatezza dell'ambiente di lavoro in tutte le fasi dell'attività petrolifera, dalla pianificazione iniziale di un progetto di sviluppo alla progettazione, costruzione, operatività fino all'abbandono. La PSA è delegata dal Ministero ad emettere regolamenti dettagliati per la sicurezza e l'ambiente di lavoro. È anche autorizzata ad adottare provvedimenti specifici sull'attività delle società sotto forma di permessi e consensi, esenzioni, ordinanze, prescrizioni, sanzioni, divieti, blocchi della produzione, etc. L'operatore e gli altri partecipanti alle attività sono responsabili del rispetto della regolamentazione e devono garantire la conformità ai requisiti previsti dalle norme su salute, sicurezza e ambiente. L'operatore deve dimostrare preparazione nella risposta alle emergenze. Deve anche valutare la necessità o meno di sottoporre le attività a verifica indipendente per dimostrare la</p>

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

	rispondenza alle regole di HSE e definire lo scopo, i metodi e il grado di indipendenza della verifica. La PSA può imporre la costituzione di comitati misti con i rappresentanti dei lavoratori , del datore di lavoro e servizio di medicina del lavoro, può chiedere che talune attività siano soggette al consenso, può creare ulteriori regolamenti insieme all'Agenzia dell'Ambiente. La PSA ha il potere di rilasciare attestati di conformità per gli impianti mobili registrati, qualora gli operatori o proprietari lo richiedano, di propria iniziativa, per impianti di perforazione, piattaforme presidiate, impianti di produzione, stoccaggio e caricamento e per impianti di pronto intervento. Non ha potere autorizzativo . Ha potere di audit e ispezione in tutte le fasi dell'attività e in qualsiasi momento assieme a Ispettorato del Lavoro e Agenzia dell'Ambiente.
CONTROLLI	All'avvio delle attività di perforazione esplorativa o di sviluppo di un campo, la PSA deve essere precedentemente informata sui tempi dell'avvio e avere accesso alla documentazione sull'organizzazione, sulla gestione e conduzione dei lavori, e sulle competenze necessarie per svolgerli. La PSA controlla che gli operatori o proprietari adottino un sistema di gestione conforme ai requisiti della legislazione in materia di salute, sicurezza e ambiente e può, attraverso decisioni o regolamenti amministrativi, richiedere modifiche all'organizzazione delle attività, inclusa la composizione e il numero di risorse coinvolte. La regolamentazione richiede agli operatori di adottare tutte le misure necessarie a ridurre del rischio applicando il criterio del rischio accettabile . Gli operatori devono scegliere le soluzioni tecniche, operative e organizzative che, secondo una valutazione individuale e complessiva del danno potenziale e l'attività prevista, offrano i migliori risultati in termini di contenimento del rischio, senza che i costi siano sproporzionati rispetto al risultato. Le misure di risposta alle emergenze adottate dall'operatore devono essere progettate in modo da consentire il coordinamento con quelle del settore pubblico (Agenzia per l'inquinamento e il clima, Guardia costiera, etc.) . L'operatore deve intervenire immediatamente in caso di incidente o pericolo e coordinare la risposta all'emergenza, finché l'ente pubblico preposto non intervenga e assuma tale responsabilità su di sé, se previsto. La PSA e l'Agenzia per l'Ambiente, per i rispettivi ambiti, possono imporre che mezzi di soccorso, inclusi elicotteri, siano posti di stanza a strutture o navi coinvolte nelle attività petrolifere. Gli operatori delle licenze di produzione devono collaborare fra loro per garantire la risposta alle emergenze. La PSA e l'Agenzia per l'Ambiente, qualora circostanze particolari lo giustifichino, possono imporre le condizioni di tale cooperazione, inclusa la responsabilità congiunta delle società per il finanziamento delle misure per la risposta alle emergenze. Esiste già un'Associazione degli operatori per la tutela delle acque che opera in caso di oil spill. L'area di controllo della PSA copre 75 impianti fissi offshore, 50 unità di perforazione, 300 impianti sottomarini e 15400 km di linee, 8 impianti a terra.
NOTE	L'autorità di licensing e l'autorità di vigilanza sono completamente separate e indipendenti. Il controllo ambientale è svolto dall'Agenzia per l'Ambiente, quello di sicurezza dalla PSA. Tutte le autorizzazioni sono di competenza del MPE, eccetto alcuni consensi specifici che vengono rilasciati dalla PSA. Il sistema è basato sulle performance degli operatori, più che su norme prescrittive. Gli operatori devono provare di essere conformi agli obiettivi fissati dalla normativa.
FRANCIA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	Prefettura . Le funzioni di controllo amministrativo e polizia mineraria sono svolte in Francia dalla Prefettura competente per area, che fa capo al Ministero degli Interni . La Prefettura ha un ampio ruolo nell'organizzazione pubblica francese in quanto ha il compito di applicare le politiche economiche governative a livello locale, garantendone l'attuazione all'interno dei dipartimenti in cui è stata decentrata l'amministrazione territoriale. Fra i servizi decentrati gestiti dai Prefetti vi sono anche i servizi minerari. Il Prefetto competente per dipartimento esercita il controllo amministrativo e la vigilanza sulle attività di ricerca e di coltivazione dei giacimenti e conduce il processo autorizzativo e il dibattito pubblico in relazione alle domande di concessione. Pur non avendo poteri autorizzativi , il Prefetto coordina e monitora i processi autorizzativi , ha il compito di valutare i programmi di ricerca prima dell'avvio e di attestare, tramite silenzio assenso, la conformità alle norme ambientali, di tutela delle acque, di sicurezza pubblica e dei lavoratori , o di emettere prescrizioni integrative a tali fini, da soddisfare prima dell'avvio delle operazioni. Ha il compito di istruire il processo autorizzativo per le concessioni di coltivazione, di emettere pareri sulle domande e raccogliere quelli dei soggetti e stakeholders coinvolti nel processo. Oltre ai tradizionali uffici ambientali, economici e di coesione sociale le Prefetture si sono dotate di funzioni più moderne, come la commissione per lo sviluppo sostenibile, che ha il compito di accrescere l'informazione dei cittadini, migliorando il consenso, di coordinare i

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

	servizi della pubblica amministrazione e monitorare in modo continuativo i procedimenti e gli iter al fine di aumentarne l'efficienza.
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>L'autorità competente per i permessi di ricerca e le licenze esplorative e le concessioni di coltivazione è il Ministro con delega mineraria, membro della Direzione Generale dell'Energia e Clima del Ministero dello Sviluppo Sostenibile e dell'Energia. Il rapporto fra questo organo e il Prefetto territorialmente competente è molto stretto. Per quanto riguarda le concessioni di coltivazione, il Prefetto riceve le domande dal Ministro, ne valuta la completezza e richiede le eventuali integrazioni agli operatori. Successivamente avvia la procedura di informazione delle autorità interessate, trasmettendo la documentazione, lo studio d'impatto ambientale e le informazioni sul sistema di prevenzione rischi alle autorità civili e militari coinvolte e raccogliendo i pareri entro un mese (i pareri non rilasciati entro il termine vengono considerati favorevoli). Il Prefetto invia al Ministero questi pareri assieme al suo, a quelli degli altri Prefetti interessati (se l'area ricade su più dipartimenti), del Direttore regionale dell'industria e ambiente, dell'IFREMER (Istituto Francese del Mare) e del Prefetto generale del Mare (in caso di progetti offshore) entro 4 mesi dall'avvio. Il Prefetto coordina la procedura di dibattito pubblico in linea con il codice dell'ambiente. La procedura viene attivata attraverso la pubblicazione di un avviso e l'affissione dei documenti presso la Prefettura e i Comuni coinvolti. Il Prefetto raccoglie le osservazioni del dibattito pubblico entro 1 mese dalla pubblicazione e le annota sul registro delle osservazioni che viene poi trasmesso al Ministro delegato. Il Ministro rilascia le concessioni dopo il completamento di tutta la procedura, incluso il dibattito pubblico.</p> <p>Nell'ambito del Ministero dell'Energia, sovrintende alla sicurezza e alla prevenzione del rischio la Direzione Generale per la Prevenzione del Rischio che, fra le diverse funzioni, ha nel Servizio Rischi Tecnologici (SRT) e Rischi d'Incidenti l'unità che attende alla regolamentazione in materia di rischio per l'ambiente e la sicurezza e all'elaborazione di politiche preventive anche per il settore minerario e del trasporto e stoccaggio di idrocarburi. Tale unità ha anche il compito di facilitare le ispezioni sugli impianti da parte delle Prefetture. La SRT opera ai livelli comunitario e internazionale, oltre che nazionale.</p>
POTERI	La Prefettura ha potere di controllo amministrativo e di conformità alla legge, di sorveglianza sulla sicurezza e salvaguardia ambientale, d'intervento negli incidenti e nelle crisi , con poteri speciali in caso di crisi o di incidenti gravi. Per le attività offshore viene nominato dal Ministero un Prefetto speciale che ha gli stessi compiti dei prefetti dipartimentali e in più coordina le varie prefetture territoriali coinvolte dall'attività petrolifera. La Prefettura ha potere ispettivo in ogni momento sui siti e sugli impianti produttivi o di ricerca. Ha il potere di richiedere documenti di qualsiasi natura necessari allo svolgimento della sua funzione, compresi i campioni di olio e di altri materiali. Può sospendere, interdire, sequestrare beni a tutela dell'interesse pubblico e chiedere l'intervento della forza pubblica nei casi più gravi. In caso d'incidente, adotta tutte le misure necessarie per rispondere all'emergenza e prevenirne o contenerne le conseguenze. Può far requisire uomini e materiali e porre i lavori sotto la direzione dell'ingegnere minerario dell'autorità pubblica.
CONTROLLI	<p>Oltre ai controlli finalizzati allo svolgimento della funzione di vigilanza e conformità amministrativa, la Prefettura ha il compito di valutare la capacità tecnica ed economico-finanziaria delle società petrolifere, di monitorare che le capacità siano mantenute durante lo svolgimento delle attività e di valutarne eventuali modifiche. Alla Prefettura viene comunicato il programma lavori annuale e pluriennale e viene inviato il rendiconto sui lavori svolti e sul rispetto dei termini del decreto di concessione. I lavori minerari devono essere svolti nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza dei lavoratori, dei cittadini, dei soggetti coinvolti, della salute pubblica e degli obblighi contenuti nelle licenze o concessioni e garantendo l'efficienza dello sfruttamento dei giacimenti e l'interesse dei consumatori, pena il ritiro delle licenze o concessioni. La sorveglianza a tali fini è svolta dalla Prefettura in qualità di polizia mineraria.</p> <p>Se vengono identificati rischi di subsidenza o accumulo gas pericolosi per la salute pubblica il titolare di concessioni di coltivazione mette in atto tutte le misure preventive necessarie. Il piano di prevenzione passa alla polizia mineraria una volta terminata la vita utile del giacimento.</p>
NOTE	La legislazione mineraria è ispirata al principio di separazione tra autorità di sicurezza e autorità di licensing; tuttavia le autorità interagiscono fra loro e l'autorità di vigilanza partecipa al procedimento autorizzativo. Il dibattito pubblico, condotto dalla Prefettura, assicura il coinvolgimento del territorio nei processi di valutazione dei progetti ai fini autorizzativi.

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

SPAGNA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	Il Segretariato per l'Energia , sezione Idrocarburi , del Ministero dell'Industria, Energia e Turismo , ha la vigilanza su tutta l'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Limitatamente all'attività di prospezione e ricerca onshore entro i confini di una sola Comunità Autonoma, le autorità competenti per la vigilanza sono gli organi preposti delle singole Comunità Autonome . All'Ispettorato del Lavoro spettano le competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	Il Governo è l'autorità competente per la regolamentazione e la pianificazione energetica. L' Amministrazione Generale dello Stato (che comprende più Ministeri e la Presidenza del Consiglio) è l'autorità che rilascia le concessioni di sfruttamento e i permessi di ricerca nell'offshore e a terra se coprono più Comunità Autonome. Il Ministero dell'Energia rilascia i permessi di prospezione nell'offshore e a terra se coprono più Comunità Autonome. Le Comunità Autonome conferiscono i permessi di prospezione e di ricerca solo se le aree richieste ricadono all'interno della singola Comunità . Ministero e Comunità non hanno potere di autorizzare lo sfruttamento. Il Ministero dell'Energia riceve le richieste di competenza del Ministero stesso o del Governo nazionale e viene informato dalle Comunità Autonome dei loro rilasci. La valutazione dei requisiti tecnici e finanziari, del programma lavori e delle garanzie viene effettuata dagli organi competenti del Ministero dell'Energia o delle Comunità Autonome nel caso di progetti locali. Il Ministero dell'Ambiente è competente per la protezione ambientale , specie in tema di acque e tutela del patrimonio marittimo, nonché per la procedura di VIA per i progetti di competenza statale.
POTERI	Il Ministero dell'Energia rilascia i permessi di prospezione offshore e onshore se superano i confini di una singola Comunità Autonoma . La Comunità Autonoma ha potere di rilascio di permessi di prospezione e di ricerca che sono nel suo territorio . Il Ministero ha potere di richiedere tutte le informazioni che riguardano l'attività petrolifera sia per permessi da esso rilasciati che in tutti gli altri casi. Il Ministero approva i piani di lavoro annuali delle concessioni di sfruttamento una volta emesso il decreto di concessione. Il Ministero e le Comunità autonome rispettivamente per le loro competenze esercitano anche il controllo e la vigilanza.
CONTROLLI	Il Ministero dell'Energia riceve tutte le informazioni circa il rilascio di autorizzazioni che non sono di sua competenza, oltre a rilasciare i permessi di prospezione offshore e su aree appartenenti a più comunità. L'andamento dei programmi di lavoro e l'eventuale scoperta di idrocarburi devono essere comunicati al Ministero che conserva gli archivi e i registri. Per le richieste di concessioni di sfruttamento, il Ministero riceve le domande con i piani di sviluppo, i piani di ripristino e abbandono, le valutazioni d'impatto ambientale, le garanzie. Le compagnie petrolifere devono fornire le garanzie prima dell'inizio dei lavori di prospezione, ricerca o sfruttamento attraverso un'assicurazione per la copertura dei danni ambientali, alle persone o alle cose in conseguenza dell'attività petrolifera. Le garanzie devono essere commisurate ai programmi di investimento, di ripristino ambientale, alle disposizioni fiscali, di sicurezza sociale e agli altri obblighi derivanti dalle licenze o concessioni. Spetta al Ministero dell'Energia il controllo della congruità delle garanzie e del mantenimento delle stesse durante la vita del progetto da parte dell'operatore. Il Ministero controlla inoltre che il programma di lavoro annuale svolto dall'operatore di una concessione sia in linea con piano di sfruttamento approvato.
NOTE	L'autorità di vigilanza, Segretariato Energia del Ministero dell'Energia, è separata formalmente dall'autorità di licensing, Amministrazione Generale dello Stato
GRECIA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	L'autorità competente in materia di controllo, sicurezza e ambiente è il Segretariato per l'Energia e Cambiamenti Climatici del Ministero dell'Energia, Ambiente e Cambiamenti Climatici (YPEKA) . Funzioni principali: 1. Definisce le politiche nel settore energia e lo sviluppo delle risorse minerarie; 2. Coordina le attività necessarie allo svolgimento della politica energetica in materia di idrocarburi; 3. Definisce il quadro regolamentativo in materia di energia e idrocarburi e gli standard tecnici e qualitativi; 4. Vigila sull'applicazione della regolamentazione nell'attività di produzione, costruzione d'impianti, stoccaggio, trasporto delle risorse minerarie; 5. Rappresenta il Ministero a livello nazionale europeo e internazionale sulle materie di competenza. La disciplina di riferimento per l'esplorazione e produzione di idrocarburi è la legge mineraria che recepisce la Direttiva 94/22/EC. Il Ministero assieme agli altri

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

	<p>Ministeri competenti per materia stabilisce i regolamenti per la sicurezza e la tutela dell'ambiente in relazione alle attività di esplorazione e produzione [<i>non reperiti</i>]. Fino alla definizione di tali regolamenti si applicano le norme valide negli Stati membri dell'UE. Per la tutela ambientale il Ministero ha predisposto uno Strategic Environmental Assessment (SEA) in linea con la Direttiva 2001/42/EC a cui sono soggette le attività upstream. Per il controllo e la prevenzione ambientale è stata recepita nell'ordinamento greco la Direttiva EU/35/2004 (ELD – Environmental Liability Directive), valida per numerosi settori, inclusi gli idrocarburi. Inoltre la legge ambientale impone la VIA per tutte le attività di perforazione e produzione. Il Ministero vigila sull'applicazione di queste norme. Il Ministero rilascia le autorizzazioni per la costruzione e gestione di tutte installazioni e infrastrutture produttive onshore e offshore (queste con il parere dei Ministeri della Difesa e della Marina). Riceve le notifiche per la perforazione dei pozzi (nell'offshore la notifica va anche ai Ministeri della Difesa e della Marina) e può vietare la perforazione per ragioni di interesse pubblico. Il Ministero approva gli accordi di PSA o lease che disciplinano l'attività di E&P dei singoli operatori. Inoltre approva la valutazione d'impatto ambientale.</p>
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>L'autorità competente in materia di permessi e licenze per la prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi è la Società di Stato di Esplorazione e Produzione (HHRM) che ha lo scopo di gestire per conto dello Stato tutti i diritti e obblighi in materia di esplorazione e produzione di idrocarburi. È formalmente indipendente ma collabora in modo stretto con il Ministero. I permessi di prospezione vengono rilasciati da HHRM, su zone disposte dal Ministero e sulla base di gare internazionali a invito. Le licenze esplorative e le concessioni di sfruttamento vengono rilasciate da HHRM sulla base di un accordo di lease (royalty/imposte) o di production sharing (a scelta del Ministero) che deve essere approvato dal Ministero, pena la nullità. L'HHRM controlla l'adempimento degli obblighi contrattuali dell'operatore. Il Ministero, attraverso la Direzione Politica Petrolifera del Segretariato Energia, pone in essere tutte le attività necessarie per consentire alla HHRM di perseguire i propri obiettivi.</p> <p>Il Ministero collabora con l'Autorità Portuale e la Guardia Costiera che supportano l'attività di supervisione e controllo delle attività offshore.</p> <p>I Ministeri della Difesa e della Marina mercantile collaborano con il Ministero quando richiesto per il rilascio delle autorizzazioni.</p> <p>La società di Stato incassa le royalties o la quota di produzione/entrate del PSA. Una quota delle royalties viene versata su un fondo denominato "<i>Green Fund</i>" che viene utilizzato per porre in essere programmi di prevenzione dell'inquinamento delle acque e di tutela dell'ambiente dalle attività E&P.</p>
POTERI	<p>Il Ministero dell'Energia ha potere di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di E&P. La legge mineraria richiede l'adozione delle migliori pratiche internazionali nell'esecuzione delle attività di esplorazione e produzione per assicurare la prevenzione del danno ambientale e la sicurezza delle operazioni e dei lavoratori. La legge ambientale oltre alle norme di tutela pone la responsabilità per i danni ambientali in capo agli operatori. Il Ministero può richiedere la fornitura di opportune garanzie che assicurino la copertura in caso di incidenti. Può imporre sanzioni in caso di mancata aderenza alle norme di sicurezza e tutela ambientale che vanno da sanzioni pecuniarie al blocco dell'attività. Ulteriori norme possono essere stabilite nell'accordo che disciplina l'attività di esplorazione e produzione delle singole società. Il Ministero ha anche potere autorizzativo per le installazioni e infrastrutture onshore e offshore, potere di approvazione della VIA e di vietare la perforazione di pozzi per ragioni di interesse pubblico.</p>
CONTROLLI	<p>Nell'ambito del Ministero l'Ispettorato per l'ambiente è responsabile del monitoraggio di conformità ai permessi ambientali delle attività soggette a questo regime. L'Ispettorato ha potere di ispezione sulle attività di sua competenza. Esiste inoltre un Ufficio di coordinamento per l'attuazione degli obblighi in tema di prevenzione e rimedio ai danni ambientali. Questi uffici sono coadiuvati dai Comitati consultivi per i danni ambientali sia a livello nazionale che regionale (7 comitati). Il Comitato nazionale si occupa tra l'altro di sviluppare linee-guida comuni e lo scambio di informazioni fra i sottocomitati regionali a supporto della loro attività. La vigilanza offshore è svolta anche dall'Autorità portuale e dalla Guardia costiera. L'Autorità portuale può comminare sanzioni pecuniarie relativamente alle attività offshore in linea con la normativa ambientale sulla protezione delle acque.</p>
NOTE	<p>La normativa ambientale in generale è allineata con le direttive europee. In particolare vige il principio della responsabilità per i danni ambientali e vengono richieste agli operatori opportune garanzie a copertura dei potenziali obblighi ambientali. Il potere di approvazione finale di diverse attività di upstream è in capo al Ministero dell'Energia che è anche l'autorità di vigilanza.</p>

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

CIPRO	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	<p>Ministero dell'Energia, Commercio, Industria e Turismo (MCIT). Il Ministero dell'Energia è competente in materia di controllo, sicurezza e ambiente per le attività di prospezione, esplorazione sfruttamento di idrocarburi e vigila sull'applicazione della legge e delle previsioni dei decreti autorizzativi. L'attività di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti è governata da un Contratto (Production Sharing Agreement - PSA). Il Ministero è la controparte delle compagnie petrolifere nel Contratto (designato dal Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Governo). Il Contratto viene negoziato dal Ministero e dalle compagnie e sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione è rilasciata dal CdM una volta approvato e firmato il Contratto. Il Ministero approva i progetti di costruzione delle infrastrutture. Riceve le notifiche di avvio delle operazioni di pozzo e approva il piano d'emergenza.</p> <p>La normativa di riferimento è la legge mineraria che recepisce la direttiva 94/22/CE e il Regolamento attuativo. In materia ambientale è stato adottato lo Strategic Environmental Assessment (SEA) in linea con la Direttiva 2001/42/EC che copre anche le attività di upstream. La legge ambientale richiede la VIA per le istanze relative alle concessioni di sfruttamento. L'approvazione della VIA spetta al Ministro dell'Ambiente. Si applicano le convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per l'inquinamento da petrolio e per la prevenzione dell'inquinamento da navi, nell'attività offshore.</p>
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>L'autorità competente per le licenze e permessi di prospezione, esplorazione e sfruttamento è il Consiglio dei Ministri. Il CdM ha il potere di revocare le autorizzazioni per ragioni di interesse pubblico o per gravi violazioni della legge mineraria o ambientale segnalate dal Ministero. Il CdM emana regolamenti in materia di idrocarburi. Il Ministero riceve la documentazione VIA e la trasmette al Ministero dell'Ambiente che l'approva. Il CdM ha potere di approvare la VIA in caso di conflitti fra Ministeri. Il Ministero è un organo consultivo per il CdM in materia di idrocarburi assieme ad un Comitato consultivo costituito dai DG dei Ministeri dell'Energia, Finanze, Esteri, Ambiente, da un alto rappresentante dello Stato, dai Direttori del Dipartimento di Geologia e dei Servizi Energetici. Il Ministero riceve le domande dagli operatori, convoca il Comitato e insieme valutano la documentazione e i progetti ed emettono pareri disgiunti per il CdM. L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio dei Ministri sulla base di questi pareri.</p> <p>Il Consiglio dei Ministri fissa le regole in materia di contributi dal PSA (in natura o monetari) in modo tale da mantenere l'indipendenza delle parti.</p>
POTERI	<p>Il Ministero ha potere di vigilanza, di controllo e monitoraggio su tutta l'attività petrolifera dalla prospezione all'abbandono. Può effettuare ispezioni e imporre sanzioni pecuniarie o penali in caso di inadempienze del Contratto o violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. Ha inoltre potere di approvazione per i progetti di costruzione delle infrastrutture. Può emettere ordinanze in materia di idrocarburi per migliorare l'applicabilità della legge. La legge mineraria richiede l'adozione delle migliori pratiche internazionali nell'esecuzione delle attività di esplorazione e produzione, nella costruzione, gestione e mantenimento degli impianti, per assicurare la prevenzione del danno ambientale e la sicurezza delle operazioni, dei lavoratori e dei terzi e pone la responsabilità dei danni ambientali sugli operatori. In caso di incidente con danni all'ambiente, gli operatori devono porre in essere tutte le azioni necessarie per rimediare all'inquinamento. Se il Ministero ravvisa gravi inadempienze alle normative ambientali e di sicurezza può proporre al Consiglio dei Ministri la revoca dell'autorizzazione o il blocco dell'attività. Prima dell'avvio della perforazione di un pozzo l'operatore deve sottoporre al Ministero per l'approvazione un piano di emergenza per gli sversamenti e gli incendi.</p>
CONTROLLI	<p>Il Ministero controlla il rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli operatori e delle prescrizioni di legge, dei decreti autorizzativi e dei permessi, effettua ispezioni sulle aree di lavoro, controlla la risposta alle emergenze. In caso di sversamenti il Ministero controlla che sia applicato il piano di emergenza approvato. In caso di incidenti, se l'operatore non interviene tempestivamente secondo il piano o non attua tutte le misure ragionevolmente necessarie, il Ministero dispone tutte le azioni dovute in sua vece e chiede il rimborso dei danni. Il Ministero riceve tutti i rapporti sull'attività petrolifera nelle varie fasi e custodisce le informazioni. Deve essere tempestivamente informato in caso di incedente o eventi pericolosi. Gli operatori devono mostrare di avere un sistema di gestione della salute sicurezza e ambiente in linea con le migliori pratiche internazionali.</p> <p>Il Ministero effettua le verifiche sui calcoli delle quote di produzione (in natura o monetarie) spettanti allo Stato in base al PSA.</p>

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

NOTE	Esiste una separazione formale fra autorità competente in materia di sicurezza e autorità di licencing. L'autorizzazione generale è rilasciata dal Consiglio dei Ministri che è l'autorità di licencing. Il Ministero dell'Energia è l'autorità di vigilanza ma ha anche potere di approvazione per la costruzione d'infrastrutture e per l'avvio della perforazione dei pozzi nell'ambito dell'autorizzazione generale. Il Ministero è anche controparte contrattuale nei PSA.
CROAZIA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	Ispettorato di Stato - Sezione mineraria. È l'organo del Governo cui spetta il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori minerari , in linea con i regolamenti vigenti. Altri organi governativi esercitano il controllo nell'ambito delle proprie competenze, come il Ministero dell'Ambiente . La vigilanza amministrativa è svolta dal Ministero dell'Economia, Lavoro e Impresa - Dipartimento Energia e Miniere . È stata di recente costituita un' Agenzia per gli Idrocarburi (febbraio 2014) con ruolo di autorità pubblica, autonoma e indipendente, del settore idrocarburi con il compito di supportare il Ministero nell'attività di gestione dei processi amministrativi relativi alle gare e al rilascio delle licenze. L'Agenzia svolgerà un'attività d'interfaccia e supporto dei i soggetti privati, raccoglierà le informazioni e i documenti tecnici necessari per effettuare la supervisione e il controllo sulle attività minerarie e coopererà nel monitoraggio delle attività con gli altri organi competenti nei rispettivi ambiti. L'Agenzia sarà finanziata dagli introiti della vendita della documentazione di proprietà pubblica e dalle altre entrate da sfruttamento degli idrocarburi.
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	Il Ministero con delega mineraria è il Ministero dell'Economia, Lavoro e Impresa - Dipartimento Energia e Miniere - competente per la definizione delle strategie e politiche energetiche e minerarie nazionali, la legislazione e la regolamentazione, l' implementazione della procedura unica per il rilascio delle licenze e concessioni, l'approvazione del piano di sviluppo di un progetto , la definizione delle misure di ripristino ambientale, risarcimento danni, sicurezza e protezione, la valutazione delle competenze tecniche e finanziarie necessarie, l'istruzione della decisione finale del processo di aggiudicazione che spetta al Governo . La Croazia ha adottato la Direttiva 94/22/CE per il rilascio e l'esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le attività si svolgono sulla base di un contratto con la Società di Stato (può prevedere royalties o production sharing). I progetti di coltivazione degli idrocarburi sono soggetti alla VIA, che deve essere approvata prima di ottenere il permesso sul sito, in linea con i regolamenti ambientali. La nuova normativa di riferimento completa è entrata in vigore il 30 luglio 2013. Altre autorità competenti a livello amministrativo sono: l'Agenzia di gestione del Demanio in qualità di autorità dell'amministrazione statale di gestione dei terreni demaniali, il Ministero delle Costruzioni e della Pianificazione Territoriale come autorità dell'amministrazione statale che disciplina il rilascio dei permessi di localizzazione del sito, di costruzione e utilizzo impianti, il Ministero dell'Ambiente come autorità che approva la procedura di VIA . Quest'ultimo effettua anche il monitoraggio della qualità dell'aria e la prevenzione dell'inquinamento, la protezione dei mari e delle acque a livello nazionale. Il Governo fissa l'ammontare e la tipologia di regime fiscale per gli idrocarburi su proposta del Ministero.
POTERI	L'Ispettorato ha il potere di vigilanza sulle attività e verifica l'applicazione della normativa di riferimento. Può vietare i lavori minerari se ravvisa irregolarità e problemi che possono causare pericolo immediato per la vita e la salute dei lavoratori e di altri cittadini o significativi danni alle proprietà; se i lavori sono condotti senza licenze o accordi, o in modo contrario alle licenze o agli accordi o ai programmi di lavoro approvati, può sospendere la costruzione di strutture e impianti minerari (se costruiti senza licenza edilizia o non in linea). L'Ispettore stabilisce il tempo necessario per rimediare alle irregolarità o mancanze. Impone le sanzioni pecuniarie previste. Solo il Governo può ritirare le licenze e terminare gli accordi . Il Ministero esercita il controllo amministrativo (regolarità e tempestività delle informazioni, invio documentazione, regolarità contabile, misurazioni, etc.). L'Agenzia per gli Idrocarburi avrà il compito di monitorare l'attività mineraria collaborando con gli altri organi di controllo e di segnalare al Ministero le irregolarità nell'esecuzione dell'attività mineraria rispetto alla legge o agli accordi. Avrà un ruolo consultivo per il Ministero e di supporto agli operatori, ma potrà anche richiedere agli operatori le necessarie informazioni e documentazioni per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
CONTROLLI	Gli operatori devono svolgere le attività secondo gli standard internazionali e applicando le migliori tecnologie disponibili, assicurare la dovuta tutela della salute e

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

	<p>sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, dei mari, delle risorse del sottosuolo, adottare tutte le misure specificate dalle leggi e regolamenti e tutto quanto necessario per la prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento, provvedere in modo appropriato in caso di incidenti o sversamenti. Gli operatori sono tenuti a presentare opportuna garanzia/assicurazione per i danni ambientali, il ripristino, la sicurezza e la salute dei lavoratori i danni ai terzi e al territorio. Devono inoltre inviare rapporti annuali sull'attività all'Agenzia e al Ministero e fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti per consentire alle autorità competenti di svolgere il controllo, compreso l'accesso ai siti. L'Ispettorato di Stato e il Ministero, nonché gli organi competenti per materia, come l'Agenzia per l'Ambiente, sono tenuti a controllare che gli operatori rispettino le regole imposte dalla legge, dalle licenze e dai contratti e di comminare sanzioni (Ministero), bloccare l'attività (Ispettorato), segnalare le inadempienze agli organi/ministeri competenti (altri).</p>
NOTE	<p>La disciplina del settore è recente. Il controllo ispettivo è svolto dall'Ispettorato di Stato che fa parte del Governo. Il Governo rilascia i permessi e le concessioni. Il controllo di conformità amministrativa è svolto dal Ministero dell'Economia che istruisce anche le procedure di gara pubblica per il rilascio delle licenze.</p>
MALTA	
AUTORITÀ CONTROLLO E SICUREZZA	<p>L'Oil Exploration Unit (OEU) del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è l'autorità è responsabile della vigilanza sulle attività esplorative e del monitoraggio e controllo delle obbligazioni contrattuali delle società petrolifere con lo Stato.</p> <p>L'Environmental and Planning Authority (MEPA) è l'autorità competente per il monitoraggio ambientale, la regolamentazione e il rilascio della VIA. Si occupa inoltre di garantire l'applicazione degli accordi internazionali per la tutela dell'ambiente e delle acque (es. Convenzione di Barcellona).</p>
RAPPORTI CON ALTRE AUTORITÀ	<p>L'Oil Exploration Unit è anche l'autorità competente per licenze e permessi e per la regolamentazione del settore idrocarburi, inclusa la perforazione, la produzione e la gestione efficiente delle risorse petrolifere. L'Oil Exploration Unit è responsabile anche per la negoziazione e la firma degli accordi di ricerca per l'esplorazione e di production sharing per la produzione, che fanno parte del processo di rilascio delle licenze. Inoltre amministra e custodisce i database geologici e geofisici per l'esplorazione, fornisce consulenza tecnica sulla identificazione e valutazione dei prospetti esplorativi.</p> <p>L'Unità di Governo Marittimo del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture è responsabile di coordinare la pianificazione e il rilascio dei permessi per tutte le attività che si svolgono sulla piattaforma continentale maltese e di fornire supporto tecnico per la politica marittima integrata. In particolare per il settore petrolifero, l'autorità di Governo Marittimo ha il ruolo di coordinatore per le questioni relative a salute, sicurezza e ambiente nell'offshore.</p> <p>L'Unità di Marine Safety Investigation (MSIU) è un organo governativo indipendente d'investigazione che ha il compito di contribuire alla sicurezza in mare svolgendo investigazioni sugli incidenti, partecipando a studi e ricerche per la prevenzione e la sicurezza. MSIU è membro dell'IMO (International Maritime Organization dell'ONU per la prevenzione dell'inquinamento a mare) e membro del protocollo di cooperazione permanente della CE e dei forum internazionali Marine Accident Investigators e European Maritime Investigators.</p> <p>Malta Resources Authority (MRA) è una società pubblica creata dal Parlamento con responsabilità di regolamentazione e controllo sullo sfruttamento delle risorse maltesi, come acqua, energia, risorse minerarie e sulle attività industriali ad esse relative, inclusa l'attività petrolifera. Fra i suoi compiti c'è quello di stabilire gli standard di sicurezza per la movimentazione delle risorse energetiche e di cooperare con le altre autorità per il controllo dell'inquinamento.</p>
NOTE	<p>L'Oil Exploration Unit ricopre i ruoli di autorità di licencing e autorità di sicurezza.</p>

Elaborazione a cura della Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di dati pubblici disponibili su siti internet, senza impegno di risorse finanziarie aggiuntive. I contenuti sono aggiornati al mese di marzo 2014 e potrebbero subire modifiche a seguito del recepimento della direttiva 2013/30/EU.

Il Direttore Generale

Ing. Franco Terlizzese

Elaborazione MISE sulla base di informazioni di dominio pubblico disponibili su siti internet, aggiornate a marzo 2014. I dati potrebbero variare a seguito del recepimento della Direttiva 2013/30/UE

MISE-DGRME Via Veneto,33 - 00187 Roma

Tel. +390647052859 - Fax +390647887802

E-mail: dgrme.segreteria@mise.gov.it - web: www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it

